



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

ORDINANZA

N. 26 DEL 27/07/2021

OGGETTO:

PROROGATERMINI- ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - DISPOSIZIONE DELLE OPERAZIONI VIGILANZA SU DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI SUL SUOLO (ART. 192 COMMA 1° D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I)

IL SINDACO

VISTO il rapporto amministrativo n. 01/2021 del GRUPPO FORESTALE CARABINIERI DI ASTI - STAZIONE DI CANELLI, al fine di condurre un accertamento presso il terreno di proprietà del sig. Buscemi Antonino, sito in Agliano Terme, Loc. Brusasacco, censito al catasto terreni al fg. n. 1 particelle n. 273-274, per la verifica su sito oggetto di abbandono rifiuti, i cui estremi sono di seguito riportati:

Segnalanti:	GRUPPO FORESTALE CARABINIERI DI ASTI - STAZIONE DI CANELLI
Domicilio segnalanti:	Piazza Repubblica n. 1- CANELLI
Proprietari:	BUSCEMI ANTONINO
Numero di protocollo istanza:	1.467
Data:	25/03/2021
Indirizzo immobile:	Loc. Brusasacco, censito al catasto terreni al fg. n. 1 particelle n. 273-274
Rapporto segnalato:	<p><i>“in data 23/03/21 personale dei CC di Agliano Terme congiuntamente ai CCF della Stazione di Canelli accertavano in terreno agricolo censito al Foglio n. 1 particella n. 273-274 che il trasgressore realizzava una gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi di rilevanza penale, per la quale procede la Stazione CC Agliano Terme.</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Si rinvenivano altresì n. 2 veicoli in evidente stato di fuori uso e costituenti pertanto rifiuto ex. Art 183 co.1 lettera A del D.lgs 152/2006 (D.lgs 209/2003 Art. 3 lett. B) descritto come: Autoveicolo tg. BE274AX avente numero di telaio ZLA84000001423592 tipo Fiat Auto Spa 840AE1A 06 Lancia Y prima immatricolazione il 22/06/1999 di proprietà del sig. Buscemi Antonio (in epigrafe generalizzato)</i>- <i>Autoveicolo tg. Aat305014 avente numero di telaio WV2ZZZ24ZLH074059 tipo Wolkawagen 25 JX20-245 prima immatricolazione il 24/04/1990 di proprietà del sig. Buscemi Antonino (in epigrafe generalizzato). Veicolo formalmente ancora circolante.”</i>

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 5 del 30/03/2021 che Ordinava: “omissis”.

⇒ Al Buscemi Antonino nato a Campofranco (CL) il 23 febbraio 1950, residente ad Agliano Terme in Piazza Galleani n 9, proprietario dei terreni siti in Agliano Terme, Loc. Brusasacco, censiti al catasto terreni al fg. n. 1 particelle n. 273-274;

DI PROVVEDERE dalla notifica della presente ordinanza di porre in essere misure atte per impedire l'accesso alle suddette aree interessate dalla presenza di rifiuti al fine di salvaguardare la salute pubblica;

*DI PROVVEDERE entro il termine di **SESSANTA GIORNI dalla notifica della presente ordinanza** alla rimozione dei rifiuti presenti con il conferimento degli stessi in centri di raccolta autorizzati.
Farà fede ai fini dell'ottemperanza a quanto ordinato la presentazione dalla ricevuta del conferimento dei rifiuti. .omissis".*

ACCERTATA alla data odierna l'esistenza e la persistenza di un deposito incontrollato di rifiuti sul suolo;

VISTA la richiesta di Proroga del Sig. BUSCEMI Antonino presentata al Comando Stazione CC Forestale di Canelli (AT) tramite la Stazione CC di Agliano Terme in data 13/05/2021 di richiesta di proroga del termine ultimo di esecuzione di 90 gg., scadenza fissata per il 24/09/2021;

VISTA l'autorizzazione di proroga del 21/05/2021 della Stazione Carabinieri Forestali – Stazione di Canelli per il termine ultimo di esecuzione della rimozione di 90 gg a decorrere dal 25/06/2021 ovvero scadenza fissata inderogabilmente per il 24/09/2021;

CONSIDERATO che per le motivazioni esposte nella richiesta di proroga del Sig. BUSCEMI Antonino alla Stazione Carabinieri Forestali – Stazione di Canelli, questo Ente ritiene concedibile proroga secondo quanto già autorizzato con scadenza inderogabile al 14/09/2021;

Fatte salve le sanzioni degli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute pubblica;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 26 ottobre 1978;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

⇒ Al Buscemi Antonino nato a Campofranco (CL) il 23 febbraio 1950, residente ad Agliano Terme in Piazza Galleani n 9, proprietario dei terreni siti in Agliano Terme, Loc. Brusasacco, censiti al catasto terreni al fg. n. 1 particelle n. 273-274;

DI PROROGARE i termini di cui alla precedente Ordinanza n. 5 del 30/03/202 al 14 settembre 2021 per la rimozione dei rifiuti presenti con il conferimento degli stessi in centri di raccolta autorizzati.

Farà fede ai fini dell'ottemperanza a quanto ordinato la presentazione dalla ricevuta del conferimento dei rifiuti.

RIMANGONO EFFICACI le rimanenti misure ordinarie di cui alla precedente Ordinanza n. 5 30/03/2021 non richiamate nella presente ordinanza;

Trascorso il termine suddetto, senza che l'interessato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il Comando di Polizia Municipale della Comunità Collinare Val Tiglione è incaricato di fare esattamente osservare la presente ordinanza, con l'intervento, se del caso, della forza pubblica.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che:

Responsabile del procedimento è il geom. Civardi Alessandro;

MANDA

ai competenti Uffici per la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge, al Comando di Polizia Municipale della Comunità Collinare Val Tiglione per quanto di competenza, nonché per la trasmissione:

- Notificata alla Sig. Buscemi Antonino - Proprietario;
- A.R.P.A. – Dipartimento - Asti;
- Dipartimento di Prevenzione presso ASL AT – Asti;
- Provincia di Asti Settore Ambiente;
- Comando Stazione Carabinieri di Agliano Terme;
- Comando Carabinieri Forestali – Stazione di Canelli;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, ricorso gerarchico al Prefetto (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Dalla Residenza Municipale, addì 27/07/2021

IL SINDACO
F.to digitalmente
(Ing. Marco BIGLIA)